

CODICE ETICO

ODCEC – ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LODI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
DEL 31 GENNAIO 2018

CODICE ETICO ODCEC LODI.....	1
ARTICOLO 1. NATURA E SCOPO DEL CODICE.....	1

ARTICOLO 2. DESTINATARI.....1

ARTICOLO 3. GARANTE DELL'ATTUAZIONE DEL CODICE.....1

ARTICOLO 4. ENTRATA IN VIGORE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICITÀ DEL CODICE.....1

ARTICOLO 5. IMPARZIALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI.....1

ARTICOLO 6. GESTIONE DEL PERSONALE.....2

ARTICOLO 7. AMBIENTE DI LAVORO.....3

ARTICOLO 8. USO DEL PATRIMONIO.....3

ARTICOLO 9. GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA.....3

ARTICOLO 10. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....4

ARTICOLO 11. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....4

ARTICOLO 12. RELAZIONI ESTERNE.....4

ARTICOLO 13. CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZIONI E OMAGGI.....5

ARTICOLO 14. ADEMPIMENTI BILANCIO.....5

Articolo 15. OBBLIGATORIETA' E SANZIONI.....6

ARTICOLO 1. NATURA E SCOPO DEL CODICE

Il Codice Etico (di seguito: "Codice") è un documento ufficiale dell'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi** (di seguito "ODCEC" o "l'Ordine"), approvato dal Consiglio, che raccoglie i principi e le regole comportamentali cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto dell'Ordine e intrattengono rapporti con lo stesso.

Scopo del presente Codice è quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali cui l'ODCEC intende far costante riferimento nell'esercizio della propria attività istituzionale come ente pubblico non economico.

ARTICOLO 2. DESTINATARI

Il presente Codice è vincolante e deve essere osservato da tutto il personale in servizio presso l'Ordine, dai Consiglieri dell'Ordine, da tutti gli iscritti ovvero da ogni soggetto che svolge attività per l'Ordine, dal Revisore Unico, dai collaboratori e consulenti esterni che prestano la propria attività per l'Ordine.

ARTICOLO 3. GARANTE DELL'ATTUAZIONE DEL CODICE

Il controllo sul rispetto del Codice è affidato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) previsto dalla L. 190/12 e s.m.i.

Tutti i destinatari ed i terzi possono segnalare anomalie rispetto all'osservanza del Codice al seguente indirizzo e-mail del RPCT: rpct@odcec.it.

ARTICOLO 4. ENTRATA IN VIGORE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICITÀ DEL CODICE

Il presente Codice è stato adottato, con delibera del Consiglio dell'Ordine, in data 31 Gennaio 2018 con efficacia immediata.

Il presente Codice è disponibile sul sito internet dell'Ordine, www.odcec.lo.it.

ARTICOLO 5. IMPARZIALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Ordine nello svolgimento della sua attività opera secondo principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti i soggetti.

I soggetti tenuti all'osservanza del presente Codice, nell'adempimento dell'attività dell'Ordine, operano con imparzialità e neutralità ed assumono decisioni con rigore e trasparenza, nel rispetto della legge.

Tutto i consiglieri, gli iscritti e i dipendenti devono evitare situazioni o attività che possano condurre a conflitti di interesse o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.

A tal proposito, i consiglieri, gli iscritti e i dipendenti non utilizzano e le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività dell'Ordine in maniera tale da creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi dell'Ordine.

ARTICOLO 6. GESTIONE DEL PERSONALE

In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e della legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, l'Ordine si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali. In particolare:

- evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna;
- cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori ed i CCNL applicabili;
- crea un ambiente lavorativo in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non diano vita a discriminazioni;
- assicura la tutela della privacy del personale ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti;
- vigila su chi ha autorità sulla persona affinché nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, non si approfitti di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi;
- non instaura alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e non svolge alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia di soggetti clandestini;
- promuove la cultura della sicurezza nel lavoro, anche attraverso incontri informativi e formativi diretti al personale;
- promuove la cultura del rispetto dell'ambiente;
- assicura la trasparenza nell'ambito della selezione del personale.

Al momento l'Ordine non ha personale alle proprie dipendenze.

ARTICOLO 7. AMBIENTE DI LAVORO

L'Ordine considera comportamenti riprovevoli ed offensivi e, pertanto, rifiuta:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che abbiano effetti analoghi;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa;
- detenere in qualsiasi luogo che sia riconducibile all'Ordine, materiale pornografico e pedopornografico.

ARTICOLO 8. USO DEL PATRIMONIO AZIENDALE

I documenti, gli strumenti di lavoro, e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed immateriale di proprietà dell'Ordine sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate; non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.

Il patrimonio mobiliare dell'Ordine non può essere impiegato per finalità estranee all'attività istituzionale.

ARTICOLO 9. GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

I soggetti tenuti all'osservanza del presente Codice, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di tenuta della contabilità e di formazione del bilancio, sono tenuti al rispetto delle norme anche regolamentari inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni.

L'Ordine vieta al proprio dipendente di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

L'Ordine richiede al suo personale di verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie, auto-dichiarazioni come previsto dalla normativa) su controparti commerciali e fornitori al fine di accertare la loro affidabilità e la legalità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti di affari.

ARTICOLO 10. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Ordine mostra una particolare sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di evitare i rischi connessi allo svolgimento dell'attività presso la sede istituzionale. Pertanto, richiede al suo personale il rispetto di tutti gli obblighi di legge richiesti dalla normativa di riferimento. In particolare, l'Ordine:

- attua un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- effettua un'adeguata informazione/formazione del proprio personale in materia di sicurezza e salute;

- si assicura che tutti i propri dipendenti operino in un ambiente di lavoro sicuro e che abbiano a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale;
- verifica periodicamente l'idoneità degli uffici assicurando il corretto adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e chiede a tutto il personale di rispettare tutte le prescrizioni in tal senso.

L'Ordine chiede a tutti i destinatari la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni.

ARTICOLO 11. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, Pubbliche autorità e Pubbliche Istituzioni l'Ordine si impegna a dare piena e scrupolosa attuazione alla normativa ed alla disciplina regolamentare applicabile e vieta ai propri dipendenti di dare, offrire o promettere denaro od altre utilità ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di loro parenti o conviventi per indurli al compimento di qualsiasi atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.

ARTICOLO 12. RELAZIONI ESTERNE

Nei rapporti con i propri iscritti obiettivo primario dell'Ordine è quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi istituzionali.

Pertanto, tali rapporti vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy al fine di creare le basi per un rapporto solido e duraturo, di fiducia reciproca.

Nella scelta dei fornitori l'Ordine si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico-economico in considerazione dei parametri fissati nel relativo Regolamento.

In vigenza di rapporti continuativi di fornitura l'Ordine intrattiene rapporti improntati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.

Nei rapporti con i consulenti esterni, collaboratori, l'Ordine si attiene ai medesimi principi e criteri selettivi di cui ai punti precedenti.

Nel caso in cui l'Ordine abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione in qualità di consulente deve essere rispettata la normativa – anche regolamentare – vigente.

ARTICOLO 13. CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZIONI E OMAGGI

L'Ordine si impegna a patrocinare e sponsorizzare esclusivamente eventi che abbiano un valore strategico per le proprie finalità istituzionali e anche con lo scopo di valorizzare iniziative presenti sul territorio.

L'Ordine si impegna a concedere donazioni esclusivamente ad associazioni, fondazioni, enti pubblici e non profit, che siano regolarmente costituiti, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, civilistica e fiscale e secondo i principi di massima correttezza e trasparenza.

ARTICOLO 14. ADEMPIMENTI BILANCIO

L'Ordine, nella redazione del bilancio e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, osserva e chiede ai propri dipendenti di:

- osservare le norme e i principi contabili vigenti in materia;
- rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ordine.

ARTICOLO 15. OBBLIGATORIETÀ E SANZIONI

I Destinatari sono obbligati ad osservare e rispettare i principi del presente Codice ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi e corretti con terzi, nei confronti dei quali l'Ordine s'impegna a diffondere ogni connessa informativa.

Ai dipendenti che violino le prescrizioni contenute nel presente Codice si applicano le sanzioni contenute nel sistema disciplinare del relativo contratto applicato che è parte integrante del presente Codice.

La violazione del Codice da parte di un iscritto può condurre all'esclusione dello stesso, previo procedimento disciplinare.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice da parte dei fornitori, collaboratori esterni e consulenti sono considerate grave inadempimento da parte degli stessi e potrebbero costituire motivo di risoluzione del rapporto contrattuale per giusta causa.